Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 71 del 15 marzo 1974

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 15 marzo 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.

Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.

Attribuzione del numero di codice fiscale e cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.
Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
Visto l'art. 2, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Considerato che si rende necessario stabilire i sistemi di codificazione da adottare per l'iscrizione alla anagrafe tributaria delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

Decreta:

Art. 1.
(*Sistemi di codificazione*)

Le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica sono iscritte all'anagrafe tributaria secondo due sistemi di codificazione, uno per le persone fisiche e l'altro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il numero di codice fiscale è attribuito, per entrambi i sistemi di codificazione, dal Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria.

Art. 2.
(*Numero di codice fiscale delle persone fisiche*)

Il numero di codice fiscale delle persone fisiche è costituito da una espressione alfanumerica di sedici caratteri.
I primi quindici caratteri sono indicativi dei dati anagrafici di ciascun soggetto secondo l'ordine seguente:

tre caratteri alfabetici per il cognome;
tre caratteri alfabetici per il nome;
due caratteri numerici per l'anno di nascita;
un carattere alfabetico per il mese di nascita;
due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso;
quattro caratteri (uno alfabetico e tre numerici) per il comune italiano o per lo Stato estero di nascita.

Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.

Art. 3.
(*Caratteri indicativi del cognome*)

I cognomi che risultano composti da più parti o comunque separati od interrotti, vengono considerati come se fossero scritti secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri.
Per i soggetti di sesso femminile coniugati si prende in considerazione soltanto il cognome da nubile.
Se il cognome contiene tre o più consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante.
Se il cognome contiene due consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale.
Se il cognome contiene una consonante e due vocali, si rilevano, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale.
Se il cognome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).
Se il cognome è costituito da due sole vocali, esse si rilevano, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

Art. 4.
(*Caratteri indicativi del nome*)

I nomi doppi, multipli o comunque composti, vengono considerati come scritti per esteso in ogni loro parte e secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri.
Se il nome contiene quattro o più consonanti i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la terza e la quarta consonante.
Se il nome contiene tre consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante.
Se il nome contiene due consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale.
Se il nome contiene una consonante e due vocali, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale.
Se il nome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).
Se il nome è costituito da due sole vocali, esse si rilevano nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

Art. 5.
(*Data, sesso e luogo di nascita*)

I due caratteri numerici indicativi dell'anno di nascita sono, nell'ordine, la cifra delle decine e la cifra delle unità dell'anno stesso.
Il carattere alfabetico corrispondente al mese di nascita è quello stabilito per ciascun mese nella seguente tabella:

Gennaio	= A	Maggio	= E	Settembre	= P
Febbraio	= B	Giugno	= H	Ottobre	= R
Marzo	= C	Luglio	= L	Novembre	= S
Aprile	= D	Agosto	= M	Dicembre	= T

I due caratteri numerici indicativi del giorno di nascita e del sesso vengono determinati nel modo seguente.
Per i soggetti maschili il giorno di nascita figura invariato, con i numeri da uno a trentuno, facendo precedere dalla cifra zero i giorni del mese dall'uno al nove. Per i soggetti femminili il giorno di nascita viene aumentato di quaranta unità, per cui esso figura con i numeri da quarantuno a settantuno.
I quattro caratteri alfanumerici indicativi del comune italiano o dello Stato estero di nascita, costituiti da un carattere alfabetico seguito da tre caratteri numerici, si rilevano rispettivamente dal volume « Codice dei comuni d'Italia » o dal volume « Codice degli Stati esteri », redatti a cura della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

All'aggiornamento dei volumi di cui al precedente comma provvede la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 6.

(*Persone fisiche con identica espressione alfanumerica*)

Quando l'espressione alfanumerica relativa ai primi quindici caratteri del codice risulta comune a due o più soggetti, si provvede a differenziarla per ciascuno dei soggetti successivi al primo soggetto codificato. A tal fine, si effettuano, nell'ambito dei sette caratteri numerici contenuti nel codice, sistematiche sostituzioni di una o più cifre a partire da quella di destra, con corrispondenti caratteri alfabetici secondo la seguente tabella:

0 = L	5 = R
1 = M	6 = S
2 = N	7 = T
3 = P	8 = U
4 = Q	9 = V

Art. 7.

(*Carattere alfabetico di controllo*)

Il sedicesimo carattere ha funzione di controllo della esatta trascrizione dei primi quindici caratteri. Esso viene determinato nel modo seguente: ciascuno degli anzidetti quindici caratteri, a seconda che occupi posizione di ordine pari o posizione di ordine dispari, viene convertito in un valore numerico in base alle corrispondenze indicate rispettivamente ai successivi punti 1) e 2).

1) Per la conversione dei sette caratteri con posizione di ordine pari:

A o zero = zero	H o 7 = 7	O = 14	V = 21
B o 1 = 1	I o 8 = 8	P = 15	W = 22
C o 2 = 2	J o 9 = 9	Q = 16	X = 23
D o 3 = 3	K = 10	R = 17	Y = 24
E o 4 = 4	L = 11	S = 18	Z = 25
F o 5 = 5	M = 12	T = 19	— —
G o 6 = 6	N = 13	U = 20	— —

2) Per la conversione degli otto caratteri con posizione di ordine dispari:

A o zero = 1	H o 7 = 17	O = 11	V = 10
B o 1 = 0	I o 8 = 19	P = 3	W = 22
C o 2 = 5	J o 9 = 21	Q = 6	X = 25
D o 3 = 7	K = 2	R = 8	Y = 24
E o 4 = 9	L = 4	S = 12	Z = 23
F o 5 = 13	M = 18	T = 14	— —
G o 6 = 15	N = 20	U = 16	— —

I valori numerici così determinati vengono addizionati e la somma si divide per il numero 26.

Il carattere di controllo si ottiene convertendo il resto di tale divisione nel carattere alfabetico ad esso corrispondente nella sottoindicata tabella:

zero = A	7 = H	14 = O	21 = V
1 = B	8 = I	15 = P	22 = W
2 = C	9 = J	16 = Q	23 = X
3 = D	10 = K	17 = R	24 = Y
4 = E	11 = L	18 = S	25 = Z
5 = F	12 = M	19 = T	— —
6 = G	13 = N	20 = U	— —

Art. 8.

(*Numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche*)

Il numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è costituito da una espressione numerica di nove cifre. Le prime otto cifre rappresentano il numero di matricola nazionale del soggetto e l'ultima svolge funzione di controllo.

Il numero di matricola nazionale è il numero d'ordine di iscrizione del soggetto all'anagrafe tributaria. Esso si ottiene, per ciascun soggetto, incrementando di una unità il numero di matricola stabilito per il soggetto che immediatamente lo precede.

Art. 9.

(*Carattere numerico di controllo*)

Il nono carattere ha funzione di controllo dell'esatta trascrizione dei primi otto caratteri. Esso viene determinato nel modo seguente.

Si sommano i valori di ciascuna delle quattro cifre con posizione di ordine pari, partendo da sinistra.

Si trasforma il valore di ciascuna delle quattro cifre con posizione di ordine dispari, partendo da sinistra, nel diverso valore numerico rilevato nella tabella di corrispondenza seguente:

Valore della cifra da trasformare	cifra trasformata	Valore della cifra da trasformare	cifra trasformata
zero	1	5	2
1	zero	6	4
2	5	7	3
3	7	8	8
4	6	9	9

Si sommano i nuovi valori determinati per ciascuna delle quattro cifre con posizione di ordine dispari.

Si determina il totale delle due somme di cui sopra.

Il carattere di controllo è la cifra delle unità di questo ultimo totale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(2227)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.

Attribuzione del numero di codice fiscale e cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visti gli articoli n. 2, secondo comma, 3, 4, primo e quinto comma, e 7, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Considerato che si rende necessario stabilire le modalità di attribuzione del numero di codice fiscale nonché quelle di cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti;

Decreta:

Art. 1.

(*Uffici abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale*)

Sono abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale presentate direttamente od a mezzo del servizio postale gli uffici distrettuali delle Imposte dirette indicati nella tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Gli uffici del registro indicati nella stessa tabella *C* del predetto decreto sono abilitati a ricevere soltanto le domande presentate ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Gli uffici di cui ai precedenti commi devono trasmettere al Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria le domande ricevute o gli elementi necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Il Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria è abilitato a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale ad esso inviate a mezzo del servizio postale.

Art. 2.

(*Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale*)

Le domande di attribuzione del numero di codice fiscale da presentarsi da parte delle persone fisiche o trasmesse dai datori di lavoro devono essere compilate, in carta semplice, secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato 2. Le domande devono contenere, comunque, tutti i dati indicati nell'art. 4, primo comma, lettera *a*) e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Qualora le domande di attribuzione del numero di codice fiscale siano inviate a mezzo posta, la spedizione deve eseguirsi in plico raccomandato con ricevuta di ritorno.

La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentarsi da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere redatta, in carta semplice, in duplice esemplare in conformità al modello di cui all'allegato 1. Nella domanda presentata da soggetti risultanti dalla fusione di due o più soggetti preesistenti deve essere indicato il numero di codice fiscale di questi ultimi. Il secondo esemplare della domanda deve essere restituito al richiedente munito della data di ricezione e del numero di protocollo dell'ufficio. Se la domanda è stata inviata per posta, il secondo esemplare è restituito al richiedente a mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno.

Art. 3.

(*Comunicazione del numero di codice fiscale alle persone fisiche*)

Il Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria comunica, con apposito modello a stampa predisposto dall'Amministrazione finanziaria, il numero di codice fiscale attribuito alle persone fisiche che ad esso hanno inviato la domanda nonché alle persone fisiche i cui elementi di identificazione sono già in possesso dell'amministrazione stessa.

La comunicazione è effettuata mediante consegna del modello all'interessato a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato, ovvero a mezzo di personale allo uopo incaricato.

Nel caso in cui gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale siano stati comunicati al Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, il numero di codice fiscale attribuito può essere comunicato agli interessati mediante consegna del modello a stampa da parte delle amministrazioni o degli enti medesimi. In ogni caso, il Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria invia alle amministrazioni ed enti predetti lo elenco nominativo dei soggetti con la indicazione, per ciascuno di essi, del numero di codice fiscale attribuito.

Nei confronti delle persone fisiche che hanno presentato la domanda ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, il numero di codice attribuito è dal Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria portato a conoscenza dell'ufficio medesimo ed è da questo comunicato all'interessato con le modalità di cui al secondo comma ovvero mediante consegna diretta presso l'ufficio.

Il Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria invia mensilmente a ciascuno degli uffici distrettuali delle imposte dirette indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, tabella *C*, un elenco alfabetico dei soggetti con domicilio fiscale nella circoscrizione, ai quali è stato attribuito il numero di codice fiscale. Nell'elenco devono essere indicati, per ciascun soggetto, il numero di codice fiscale attribuito, nonché gli elementi di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nel caso in cui il numero di codice fiscale sia stato attribuito in base agli elementi di identificazione già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, non verranno indicate l'attività esercitata e l'eventuale ditta. Gli elenchi di cui al precedente comma saranno inviati a decorrere dal 1° settembre 1974.

Art. 4.

(*Comunicazione del numero di codice fiscale ai soggetti diversi dalle persone fisiche*)

Il Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria porta a conoscenza degli uffici distrettuali delle imposte dirette, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero di codice fiscale ad essi attribuito. Gli uffici ne danno comunicazione ai soggetti interessati mediante notificazione di apposito certificato nella forma e con le modalità previste per la notifica degli atti di accertamento delle imposte sul reddito. La notificazione può essere anche eseguita presso l'ufficio da un impiegato addetto.

Art. 5.

(*Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati identificativi dei dipendenti e pensionati dello Stato e degli enti pubblici*).

Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici devono comunicare al Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria, ai fini dell'attribuzione

del numero di codice fiscale, i dati identificativi dei soggetti ai quali corrispondono stipendi, salari o pensioni, a norma dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605.

Le comunicazioni devono essere eseguite, all'atto dell'immissione in servizio, secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato 3. Nel caso in cui il numero di codice fiscale sia già stato attribuito, esso dovrà essere evidenziato nella comunicazione.

La prima comunicazione, da redigersi secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato 3, deve essere eseguita entro il 31 marzo 1974 con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 1973.

Qualora le comunicazioni di cui sopra siano eseguite per mezzo di supporti meccanografici, questi devono avere le caratteristiche tecniche di cui all'allegato 4 e le relative registrazioni devono essere conformi al tipo di tracciato stabilito nello stesso allegato.

Le comunicazioni indicate nei precedenti commi devono essere sottoscritte, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 605, dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dello ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio tenuto alla comunicazione. Per le comunicazioni eseguite mediante supporti meccanografici le disposizioni predette si applicano alla lettera di accompagnamento, nella quale deve essere inoltre specificato il contenuto dei supporti che si trasmettono.

Art. 6.

(*Comunicazioni concernenti la estinzione e la fusione di soggetti diversi dalle persone fisiche*)

Le comunicazioni concernenti la estinzione, anche per incorporazione o fusione, di soggetti diversi dalle persone fisiche previste dall'art. 7, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, devono essere fatte, entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la estinzione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per domicilio fiscale del soggetto estinto.

Ad eseguire le comunicazioni di cui al precedente comma è tenuto, il liquidatore o, in mancanza, l'ultimo rappresentante legale del soggetto estinto.

Le comunicazioni devono contenere il numero di codice fiscale del soggetto estinto nonché tutti gli elementi atti ad identificarlo. Nei casi di fusione devono essere comunicati anche tutti gli elementi di cui al primo comma, lettera *b*), e secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 605, relativi al soggetto risultante dalla fusione o al soggetto incorporante, nonché il numero di codice fiscale di quest'ultimo.

Nel caso di trasformazione, il rappresentante legale del soggetto deve comunicare — all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per domicilio fiscale — entro 60 giorni dalla data da cui la trasformazione stessa ha effetto, gli elementi indicati nel primo comma, lettera *b*), e secondo comma dell'art. 4 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 605. La trasformazione non comporta l'attribuzione di un nuovo numero di codice fiscale.

Art. 7.

(*Comunicazione e cancellazione dei soggetti estinti*)

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette indicati nella tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto comunicano al Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria il decesso dei contribuenti persone fisiche e la estinzione dei contribuenti diversi dalle persone fisiche.

Il Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria provvede alla cancellazione dei soggetti dall'archivio nazionale, non appena verrà in possesso della notizia della estinzione di tutti i rapporti tributari con i soggetti medesimi, ed in ogni caso, dopo il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del decesso e della estinzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO 1

Pag. 1

Mod. AT **1**

MINISTERO DELLE FINANZE

DOMANDA PER L'ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
AI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (1)
(Art. 4 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605)

Al (2) . . . . . .

. . . . .

Il sottoscritto rappresentante legale . . . .

. . . .

chiede, ai sensi del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'attribuzione del numero di codice fiscale al sottoindicato soggetto (società, ente, associazione, ecc.):

QUADRO 1 – DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO –

1	Natura giuridica (da specificare anche nel quadro 4)		
2	Denominazione, ragione sociale e ditta (3)		
3	SEDE LEGALE O, IN MANCANZA, SEDE EFFETTIVA	Comune (4) Via, Piazza, ecc.	Prov. (sigla) (5) N. civico
4	DOMICILIO FISCALE (SE NON COINCIDE CON LA SEDE)	Comune (4) Via, Piazza, ecc	Prov. (sigla) (5) N. civico
5	Tipo ed oggetto della attività esercitata in via principale (da specificare anche nel quadro 5)		
6	EVENTUALE NUMERO DI PARTITA IVA		

RISERVATO ALL'UFFICIO Presentata / Pervenuta il .... n° prot. .... (Timbro)	NUMERO DI CODICE FISCALE ATTRIBUITO

RISERVATO AL PUBBLICO UFFICIALE (nei casi previsti dall'art. 11 - comma 3°-del D.P.R. 29.9.73, N. 605)

Ricevuta la prima copia della presente domanda in data .... ed iscritta al N° ....

FIRMA DEL PUBBLICO UFFICIALE

. . . .

Pag. 2

QUADRO 2 - DATI ANAGRAFICI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (6)

(solo per società, associazioni ed altre organizzazioni senza personalità giuridica)

1	NUMERO DI CODICE FISCALE (se già comunicato)			
2	Cognome (7)			
	Nome (7)			
3	Luogo di nascita (8)	Prov. (sigla) (5)	Data nascita GG MM AA	SESSO M o F
4	RESIDENZA	Comune (4)		Prov. (sigla) (5)
		Indirizzo (Via, Piazza, ecc.)		N. civico
5	DOMICILIO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)	Comune (4)		Prov. (sigla) (5)
		Indirizzo (Via, Piazza, ecc.)		N. civico
6	DOMICILIO FISCALE (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA E DAL DOMICILIO)	Comune (4)		Prov (sigla) (5)
		Indirizzo (Via, Piazza, ecc.)		N. civico
7	ATTIVITA' ESERCITATA IN VIA PRINCIPALE:			

QUADRO 3 - NUMERI DI CODICE FISCALE DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE CHE HANNO CONCORSO ALLA FORMAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE (9)

NUMERO DI CODICE FISCALE	NUMERO DI CODICE FISCALE	NUMERO DI CODICE FISCALE

QUADRO 4 - NATURA GIURIDICA DEL SOGGETTO

(BARRARE COSÌ [X] IL QUADRATINO DELLA VOCE CHE INTERESSA)

17 ☐ SOCIETÀ NON ISCRITTE (semplici, irregolari o di fatto);
18 ☐ SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO;
19 ☐ SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE;
20 ☐ SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI;
21 ☐ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
22 ☐ SOCIETÀ PER AZIONI;
23 ☐ SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI ISCRITTI NEI REGISTRI PREFETTIZI O NELLO SCHEDARIO GEN. DELLA COOPERAZIONE;
24 ☐ ALTRE SOCIETÀ COOPERATIVE;
25 ☐ MUTUE ASSICURATRICI;
26 ☐ CONSORZI DI BONIFICA;
27 ☐ CONSORZI CON PERSONALITÀ GIURIDICA;
28 ☐ CONSORZI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA;
29 ☐ ALTRI ENTI ED ISTITUTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA;
30 ☐ ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE;
31 ☐ FONDAZIONI;
32 ☐ OPERE PIE E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO;
33 ☐ SOCIETÀ DI ARMAMENTO;
34 ☐ ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI;
35 ☐ ALTRE ORGANIZZAZIONI DI PERSONE O DI BENI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA ESCLUSE LE COMUNIONI;
36 ☐ SOCIETÀ, ORGANIZZAZIONI ED ENTI COSTITUITI ALL'ESTERO CON SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE O OGGETTO PRINCIPALE DELL'IMPRESA IN ITALIA;
37 ☐ SOCIETÀ, ORGANIZZAZIONI ED ENTI COSTITUITI ALL'ESTERO CON STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA COMPRESI QUELLI CHE HANNO FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE, DEPOSITI OD UFFICI ANCHE SE NON CONSIDERATI STABILI ORGANIZZAZIONI;
38 ☐ ENTI PUBBLICI ECONOMICI;
39 ☐ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI;
40 ☐ CASSE MUTUE E FONDI DI PREVIDENZA, ASSISTENZA, PENSIONI E SIMILI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA;
41 ☐ ENTI OSPEDALIERI;
42 ☐ ENTI ED ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE;
43 ☐ AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO O TURISMO;
44 ☐ AZIENDE REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E LORO CONSORZI.

Pag. 3

QUADRO 5 - TIPO ED OGGETTO DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA IN VIA PRINCIPALE

(BARRARE COSÌ [X] IL QUADRATINO DELLA VOCE CHE INTERESSA)

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- ☐ 1.01 Agricoltura
- ☐ 1.02 Zootecnia
- ☐ 1.03 *Foreste*
- ☐ 1.04 Caccia e cattura di animali
- ☐ 1.05 Pesca
- ☐ 1.06 Attività connesse con l'agricoltura

INDUSTRIE ESTRATTIVE

- ☐ 2.01 Estrazione di minerali metalliferi
- ☐ 2.02 Estrazione di minerali non metalliferi

INDUSTRIE MANIFATTURIERE (E ARTIGIANATO)

- ☐ 3.01 Industrie alimentari e affini
- ☐ 3.02 » del tabacco
- ☐ 3.03 » tessili
- ☐ 3.04 » del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini
- ☐ 3.05 » delle calzature
- ☐ 3.06 » delle pelli e del cuoio (esclusa l'industria delle calzature)
- ☐ 3.07 » del legno (esclusa l'ind del mobilio)
- ☐ 3.08 » del mobilio e dell'arredamento in legno
- ☐ 3.09 » metallurgiche
- ☐ 3.10 » meccaniche (esclusa l'industria della costruzione di mezzi di trasporto)
- ☐ 3.11 » della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazioni affini
- ☐ 3.12 » della lavorazione dei minerali non metalliferi (esclusa l'industria dei derivati del petrolio e del carbone)
- ☐ 3.13 » chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone
- ☐ 3.14 » della gomma
- ☐ 3.15 » per la produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- ☐ 3.16 » della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica
- ☐ 3.17 » poligrafiche, editoriali e affini
- ☐ 3.18 » foto-fono-cinematografiche
- ☐ 3.19 » dei prodotti delle materie plastiche
- ☐ 3.20 » manifatturiere varie

- ☐ 4.01 Industrie delle costruzioni
- ☐ 4.02 Industrie dell'installazione di impianti

- ☐ 5.01 Produzione trasporto e distribuzione di energia elettrica, produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda
- ☐ 5.02 Produzione e distribuzione di gas
- ☐ 5.03 Raccolta e distribuzione di acqua

COMMERCIO

- ☐ 6.01 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e tessili, di animali vivi e di semiprodotti di origine vegetale e animale
- ☐ 6.11 » » di prodotti alimentari e di bevande
- ☐ 6.21 » » di combustibili, di minerali, di metalli e di prodotti chimici
- ☐ 6.31 » » di legname, di materiali da costruzione e di articoli di installazione
- ☐ 6.41 » » di macchine, materiali (per l'industria, il commercio ecc.) e veicoli
- ☐ 6.51 » » *di mobili di qualsiasi tipo*, di elettrodomestici e di articoli per la casa
- ☐ 6.61 » » di tessuti, articoli di abbigliam. e arredamento, calzature ed articoli in cuoio
- ☐ 6.71 » » di prod. farmaceutici, di art sanitari e da profumeria
- ☐ 6.81 » » di apparecchi ottici e fotografici, di apparecchi di precisione, di pietre preziose e di altri prodotti non alimentari, non altrove classificati
- ☐ 6.91 » » di materiali vari da recupero
- ☐ 6.02 Commercio al minuto di generi alimentari, bevande
- ☐ 6.12 » » di tessuti ed articoli di abbigliamento
- ☐ 6.22 » » di articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa
- ☐ 6.32 » » di autoveicoli, motoveicoli e natanti
- ☐ 6.42 » » distributori di carburanti e lubrificanti
- ☐ 6.52 » » di prodotti farmaceutici e apparecchi sanitari
- ☐ 6.62 » » di vernici, cosmetici, saponi e detersivi
- ☐ 6.72 » » di mobili, macchine e forniture per ufficio; librerie, giornali e riviste
- ☐ 6.82 » » di articoli vari — Grandi magazzini
- ☐ 6.03 Commercio ambulante di generi alimentari
- ☐ 6.13 Commercio ambulante di generi non alimentari
- ☐ 6.04 Intermediari del commercio, imprese immobiliari, agenzie di mediazione, magazzini deposito e magazzini frigorifero, per conto terzi
- ☐ 6.05 Noleggio di beni mobili (escluso le macchine agricole)
- ☐ 6.06 Esercizi alberghieri ed extralberghieri; ristoranti, bar ed esercizi simili

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- ☐ 7.01 Trasporti terrestri urbani
- ☐ 7.11 » terrestri extraurbani
- ☐ 7.02 » *lacuali e fluviali*
- ☐ 7.12 » marittimi
- ☐ 7.03 » aerei interni
- ☐ 7.13 » aerei internazionali
- ☐ 7.04 Attività complementari ai trasporti
- ☐ 7.05 Servizi ausiliari dei trasporti
- ☐ 7.06 Comunicazioni

- ☐ 8.01 Credito - Imprese bancarie
- ☐ 8.11 *Credito - Istituti speciali di credito e istituzioni* finanziarie
- ☐ 8.02 Assicurazione
- ☐ 8.03 Imprese finanziarie di controllo e gestioni esattoriali

SERVIZI

- ☐ 9.01 Servizi per l'igiene e la pulizia
- ☐ 9.02 Servizi dello spettacolo e ricreativi
- ☐ 9.03 Servizi sanitari
- ☐ 9.04 Servizi per l'istruz. e la formaz. profess. e culturale
- ☐ 9.05 Servizi legali, commerciali, tecnici e artistici
- ☐ 9.06 Servizi vari, non altrove classificati

Fatto a . . il . .

Firma del rappresentante legale

. . . . . .

(La firma deve essere autenticata se la domanda è trasmessa a mezzo posta)

Pag. 4

AVVERTENZE

1) La domanda deve essere compilata e presentata in duplice copia e deve essere scritta possibilmente a macchina o a stampatello.

2) La domanda va consegnata direttamente o inviata a mezzo posta ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, tabella *C*.

La domanda può essere inviata a mezzo posta al Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria - Viale Tolstoi n. 5 - 00144 Roma.

La spedizione a mezzo posta deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, la domanda deve essere presentata dal pubblico ufficiale, unitamente all'atto da registrare, all'ufficio del registro.

3) Indicare per esteso la denominazione, ragione sociale o ditta e, se esiste, anche la sigla commerciale.

4) Le denominazioni dei comuni devono essere trascritte integralmente e senza abbreviazioni (esempio: S. Maria C. V. deve essere scritto Santa Maria Capua Vetere).

5) La sigla della provincia è quella automobilistica.

6) Qualora vengano indicati due o più rappresentanti legali, deve essere allegato apposito foglio predisposto in modo conforme al quadro n. 2.

7) Il cognome e il nome devono essere trascritti omettendo l'indicazione dei titoli nobiliari, onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura.

I doppi nomi devono essere riportati per esteso e senza abbreviazioni (esempio: GIANCARLO o GIAN CARLO e non G. CARLO).

Le donne coniugate devono indicare soltanto il cognome da nubile.

8) I nati in Italia devono indicare la denominazione del comune italiano di nascita. I nati all'estero devono indicare lo Stato sovrano estero di nascita. I cittadini italiani nati in comuni già appartenenti al territorio nazionale metropolitano devono indicare la denominazione del comune di nascita.

9) Il quadro n. 3 va compilato nel solo caso in cui il soggetto richiedente derivi da fusione di altri soggetti. Qualora debbano essere indicati i numeri di codice fiscale di più di sei soggetti, deve essere allegato apposito foglio predisposto in modo conforme al quadro n. 3 del modello.

ALLEGATO 2

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA PER L'ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE ALLE PERSONE FISICHE (1)
(Art. 4 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605)

All'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di . .

oppure:
Al Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria - Viale Tolstoi n. 5 - 00144 ROMA

Ai sensi del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il sottoscritto chiede l'attribuzione del numero di codice fiscale e comunica a tal fine i seguenti dati anagrafici:

Cognome (2) . . .

Nome (2) . .

Luogo di nascita (3) . . . (4) . . .

Data di nascita (Giorno - Mese - Anno) .

Sesso (M o F) . . . . .

Residenza: comune . provincia (in sigla) . . .

via . (n.ro civico) . . . .

Domicilio (5): comune . provincia (in sigla) . . .

via . . . . . (n.ro civico) . . .

Domicilio fiscale (6): comune . . . . . . provincia (in sigla) . . . . . .

via . . . (n.ro civico) . . . . . .

Attività esercitata in via principale . . . .

Eventuale ditta (7) . . . .

. . . .

Allegato (8) . . . .

Fatto a . . . il . . . . .

Il richiedente

. . . .

AVVERTENZE

1) La domanda deve essere scritta possibilmente a macchina od a stampatello.

La sottoscrizione della domanda inviata a mezzo posta deve essere autenticata; in luogo dell'autenticazione si può allegare un certificato anagrafico. Le domande trasmesse per il tramite del datore di lavoro possono essere presentate senza autenticazione della firma e senza il certificato anagrafico.

2) Il cognome ed il nome debbono essere trascritti omettendo l'indicazione dei titoli nobiliari, onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura.

I doppi nomi devono essere riportati per esteso e senza abbreviazioni (esempio: GIANCARLO o GIAN CARLO e non G. CARLO).

Le donne coniugate debbono indicare soltanto il cognome da nubile.

3) I nati in Italia devono indicare la denominazione del comune italiano di nascita.

I nati all'estero devono indicare lo Stato sovrano estero di nascita.

I cittadini italiani che siano nati in comuni già appartenenti al territorio nazionale metropolitano devono indicare la denominazione del comune di nascita.

Le denominazioni dei comuni devono essere trascritte integralmente e senza abbreviazioni (esempio: S. Maria C. V. deve essere scritto Santa Maria Capua Vetere).

4) Per i comuni facenti attualmente parte del territorio nazionale, deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia.

5) Le notizie relative al domicilio devono essere indicate soltanto se non coincidono con quelle della residenza.

6) Le notizie relative al domicilio fiscale devono essere indicate soltanto se non coincidono con quelle della residenza o del domicilio.

7) Indicare l'esatta denominazione dell'eventuale ditta di cui il richiedente sia titolare.

8) Indicare l'eventuale certificato anagrafico allegato alla domanda.

ALLEGATO 3

Pag 1

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLE COMUNICAZIONI DA ESEGUIRSI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - Prima pagina

(Art 3 - comma terzo - D.P.R. 29 settembre 1973, n 605)

Intestazione dell'amministrazione o dell'ente (1)

. . li, ... (2)

Prot n ro . (2)

Situazione alla data del . . .

Al Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria - Viale Tolstoi n. 5 - 00144 ROMA

Il sottoscritto (3) . . . .

per conto dell'amministrazione (od ente) sopraindicato, con sede in . , via , comunica, ai sensi dell'art 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 605, i dati identificativi dei sottoelencati soggetti che percepiscono stipendi, salari o pensioni

La presente comunicazione si riferisce ai soggetti (4) in servizio (od in quiescenza) ed è costituita da n ro . pagine

N.ro d'ordine	COGNOME (5) / NOME (5)	LUOGO DI NASCITA (6) / RESIDENZA (8) (Comune - Provincia - Via - N.ro civico)	Prov. (7)	Data di nascita GG | MM | AA	Sesso M o F	Numero di CODICE FISCALE (9)
1						
2						
3						
4						

(Firma della persona che è tenuta ad eseguire la comunicazione) (10)

Pag 2

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLE COMUNICAZIONI DA ESEGUIRSI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - Pagine successive

(Art. 3 - comma terzo - D P R 29 settembre 1973, n 605)

Intestazione dell'amministrazione o dell'ente (1)

. . . .

. . . .

Pag . . della comunicazione

N ro del (11)

N.ro d'ordine	COGNOME (5) / NOME (5)	LUOGO DI NASCITA (6) / RESIDENZA (8) (Comune - Provincia - Via - N.ro civico)	Prov. (7)	Data di nascita GG | MM | AA	Sesso M o F	Numero di CODICE FISCALE (9)

. . . .

(Firma della persona che è tenuta ad eseguire la comunicazione) (10)

Pag. **3**

AVVERTENZE

1) Si indica la denominazione ufficiale dell'amministrazione od ente che effettua la comunicazione.

2) Il numero di protocollo e la data della comunicazione devono essere riportati su tutte le pagine.

3) Devono essere specificati il cognome ed il nome, nonchè la qualifica funzionale della persona tenuta ad eseguire la comunicazione secondo l'ordinamento dell'amministrazione od ente che la emette.

4) Devono essere fatte distinte comunicazioni per i dipendenti in servizio e per quelli in quiescenza direttamente amministrati.

5) Il cognome ed il nome debbono essere trascritti omettendo l'indicazione dei titoli nobiliari, onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura, nonchè le qualifiche funzionali.

I doppi nomi devono essere riportati per esteso e senza abbreviazioni (esempio: GIANCARLO o GIAN CARLO e non G. CARLO).

6) Per i nati in Italia deve essere indicata la denominazione del comune italiano di nascita.

Per i nati all'estero si deve indicare lo Stato sovrano estero di nascita.

Per i cittadini italiani che siano nati in comuni già appartenenti al territorio nazionale metropolitano si deve indicare la denominazione del comune di nascita.

Le denominazioni dei comuni devono essere trascritte integralmente e senza abbreviazioni (esempio: S. Maria C. V. deve essere scritto Santa Maria Capua Vetere).

7) Per i comuni facenti attualmente parte del territorio nazionale, deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza.

8) Si indica la residenza risultante dagli atti di ufficio.

9) Il numero di codice fiscale deve essere indicato per i soggetti che all'atto dell'assunzione ne risultino in possesso in quanto già attribuito e comunicato.

10) Il prospetto deve essere firmato in ogni pagina.

11) Le pagine successive alla prima devono essere numerate in ordine progressivo a partire dal n. 2.

ALLEGATO 4

COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA A MEZZO DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI

A. — CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI

Per le comunicazioni all'anagrafe tributaria nei casi previsti, possono essere utilizzati come supporti meccanografici esclusivamente nastri magnetici aventi le caratteristiche tecniche descritte nel seguito.

A/1 - *Registrazione.*

E' ammessa la registrazione dei dati secondo una qualsiasi delle seguenti condizioni:

Numero tracce	Numero caratteri per pollice	Tipo di codificazione	Bit di parità
9	800	EBCDIC	ODD
9	1600	EBCDIC	ODD
7	556	BCD	EVEN

A/2 - *Caratteristiche di ciascuna serie omogenea di informazioni (file).*

Non è ammessa la presenza di « Tape Marks » all'inizio della bobina nè di « labels » (standard o non standard) di testa o di coda.

Per ciascun « file » debbono essere registrati:

all'inizio, uno speciale record di testa seguito da un record identificativo del soggetto che emette le comunicazioni;

al termine, uno speciale record di coda.

Quando un file occupa una sola bobina, la sua ultimazione deve essere segnalata con la registrazione di due « Tape Marks ».

Quando il file occupa più bobine, la segnalazione di fine scrittura deve avvenire mediante la registrazione:

1) di due « Tape Marks » per l'ultima bobina del file;

2) di una « Tape Mark » per le bobine intermedie.

I dati, compresi quelli relativi ai record di testa e di coda, devono essere *registrati in formato carattere.*

L'organizzazione del file è del tipo « fisso-bloccato » e la lunghezza del record fisico non può superare 10.000 caratteri.

Pertanto il fattore di bloccaggio (numero di record logici costituenti un record fisico) può essere scelto tra un qualsiasi valore che, moltiplicato per la lunghezza del record logico, dia un prodotto uguale od inferiore a 10.000. Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero file; soltanto l'ultimo blocco potrà contenere un numero inferiore di record logici; è possibile tuttavia il completamento dell'ultimo record fisico con speciali record di riempimento (padding), le cui caratteristiche saranno indicate nel seguito.

La lunghezza del record logico ed il fattore di bloccaggio devono essere indicati nei relativi campi del record di testa del file.

A/3 - *Caratteristiche del record di testa.*

Il record di testa deve essere il primo record logico del file e la sua lunghezza deve essere la stessa dei record relativi ai dati del file, record che esso stesso identifica.

Il tracciato del record di testa ed i dati che esso deve contenere sono i seguenti:

Posizione	Descrizione del campo	Contenuto e note
1 - 1	Codice record	Uguale a « 0 » (zero)
2 - 4	Codice comunicazione	E' riportato nell'allegato relativo ad ogni comunicazione
5 - 7	Lunghezza del record logico	E' espressa in numero di « bytes »
8 - 10	Fattore di bloccaggio	Numero di record logici per blocco
11 - 16	Data di preparazione del file	E' espressa con due cifre numeriche per il giorno (da 01 a 31), due per il mese (da 01 a 12) e due per l'anno (decine ed unità)
17 - fine record	Campo non utilizzato	

A/4 - *Caratteristiche del record identificativo dell'emittente.*

E' uno speciale record che segue il record di testa ed identifica l'amministrazione o l'ente che effettua la comunicazione.

Il record deve avere la stessa lunghezza dei record contenenti i dati e deve contenere, rispettivamente, le seguenti informazioni:

Posizione	Descrizione del campo	Contenuto e note
1 - 1	Codice record	Uguale a « 2 »
2 - 4	Codice comunicazione	E' riportato nell'allegato relativo ad ogni comunicazione
5 - 13	Numero di codice fiscale dell'ente emittente	Se non ancora comunicato, nelle posizioni 5 - 13 si registrano « blanks »
14 - 70	Ente emittente	Denominazione ufficiale o dati identificativi dell'ente che effettua la comunicazione
71 - 110	Indirizzo	Via, numero civico, comune ed eventuale provincia sede dell'ente emittente
111 - fine record	Campo non utilizzato	

A/5 - *Caratteristiche dei record contenenti i dati oggetto delle comunicazioni.*

Per il contenuto delle informazioni che formano l'oggetto di ogni comunicazione si fa riferimento alle specifiche prescrizioni dettate al successivo punto *B.*

A/6 - *Caratteristiche del record di coda.*

Il record di coda deve essere l'ultimo record logico del file e deve avere la stessa lunghezza degli altri record.
Il tracciato del record e le informazioni che esso deve contenere sono i seguenti:

Posizione	Descrizione del campo	Contenuto e note
1-1	Codice record	Uguale a « 9 »
2-4	Codice comunicazione	Come per il corrispondente campo del record di testa
5-10	Totale dei record del file	E' il numero totale dei record logici del file, compresi il record di testa, il record « emittente » e quello di coda
11-fine record	Campo non utilizzato	

A/7 - *Caratteristiche dei record di riempimento.*

Qualora l'ultimo blocco del file, compreso il record di coda, non sia completo e non si voglia troncare il blocco stesso, si possono aggiungere altri record di riempimento, aventi le seguenti caratteristiche:

1) Devono seguire il record di coda;
2) In tutte le posizioni del record deve essere registrato il carattere « 9 »;
3) Devono avere lunghezza uguale a quella degli altri record del file;
4) Non devono essere conteggiati nel dato « numero di record del file » presente nel record di coda.

B. — Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte dello Stato e di altri enti pubblici

(Art. 3 - comma terzo - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605)

Le comunicazioni dei dati anagrafici, relative ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, debbono essere registrate secondo il seguente tracciato:

Posizione	Descrizione del campo	Contenuto e note
1-1	Codice record	Uguale a « 5 »
2-4	Codice comunicazione	Uguale a « 015 »
5-24	Cognome	
25-44	Nome	
45-45	Sesso	Si indica: Maschi = M; Femmine = F
46-51	Data di nascita .	Si utilizzano due cifre numeriche per il giorno (da 01 a 31), due per il mese (da 01 a 12) e due per l'anno (decine ed unità)
52-71	Luogo di nascita . . .	Si indica il comune italiano o lo Stato estero di nascita
72-86	Provincia di nascita (per i soli nati in Italia)	Denominazione completa della Provincia. Se è disponibile si utilizza la sigla automobilistica (Roma = RM) e si registrano « blanks » (spazi) nelle posizioni da 72 a 84 e la sigla nelle posizioni 85-86
87-98	Numero di identificazione o matricola del soggetto (se disponibile)	Va indicato il numero o la sigla con i quali il soggetto è identificato nell'archivio meccanografico dell'ente. L'informazione va allineata a destra; le eventuali posizioni non occupate a sinistra vengono impegnate con altrettanti zeri
99-128	Indirizzo	Via, numero civico
129-148	Indirizzo .	Comune di residenza
149-163	Indirizzo .	Denominazione completa della Provincia. Se è disponibile, si utilizza la sigla automobilistica (Roma = RM) e si registrano « blanks » nelle posizioni da 149 a 161 e la sigla nelle posizioni 162-163
164-164	Posizione del soggetto	Indicare con la cifra « 1 » se il soggetto è in servizio, con la cifra « 2 » se è in quiescenza
165-180	Numero di codice fiscale (se già comunicato)	Se il numero di codice fiscale non è disponibile, si registrano « blanks » nelle posizioni 165-180
181-200	Campo non utilizzato	

Nota.

Nel caso in cui venga indicato il numero di codice fiscale, le notizie relative a: sesso, data di nascita, luogo di nascita, provincia di nascita, indirizzo possono essere omesse e nelle posizioni corrispondenti (da 45 a 86 e da 99 a 163) devono essere registrati dei « blanks ».

La lunghezza del record logico è di 200 caratteri.

(2228)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

L. 100 (4651037/6) - Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411200740710)